
TITOLO III

FAQ – Frequently Asked Questions

CULTURA CREA

Decreto Mibact 11 maggio 2016

D.O. MIBACT n.55 del 20 luglio 2016

Roma, 28/10/2016

Indice macro-categorie FAQ

- A. **Chi** (soggetti proponenti)
- B. **Cosa** (programmi ammissibili)
- C. **Quanto** (spese ammissibili e intensità delle agevolazioni)
- D. **Come e Quando** (presentazione domanda)
- E. Concessione ed erogazione delle agevolazioni**
- F. **Dove** (applicabilità territoriale del decreto)
- G. Definizioni**

FAQ

A. Chi (soggetti proponenti)

D. Chi può accedere alle agevolazioni?

R: Micro, piccole e medie imprese, in forma di società di persone o di capitali, anche in forma cooperativa, costituite, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, da non meno di 36 mesi.

Se, invece, costituita da meno di 36 mesi può eventualmente valutare se presentare istanza ai sensi del Titolo II del presente [Decreto MIBACT 11 maggio 2016](#).

Sono esclusi i consorzi e le ditte individuali.

D: Cosa si intende per PMI?

R: PMI significa micro piccole e medie imprese. La dimensione delle imprese dipende dal numero degli occupati in organico, dal fatturato annuo e/o al totale di bilancio, in base alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, recepita con Decreto Ministero Attività Produttive del 18/4/2005.

D: Cosa si intende per "imprese femminili"?

R: sono imprese la cui compagine societaria è composta, alla data di presentazione della domanda, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da donne.

D: Cosa si intende per "imprese giovanili"?

R: sono imprese la cui compagine societaria è composta, alla data di presentazione della domanda per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione da soggetti di età compresa tra i diciotto ed i trentacinque anni.

D: Un'impresa costituita da 3 soci di cui uno è un ragazzo di 32 anni, uno è una donna di 39 anni e l'altro è un uomo di 44 anni si può considerare impresa femminile o giovanile?

R: No. Il Decreto e la Direttiva Operativa, nelle rispettive definizioni, definiscono le "Imprese femminili" quali "imprese in cui la compagine societaria è composta, alla data di presentazione della domanda, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da donne" e le "Imprese giovanili" come "imprese in cui la compagine societaria è composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età compresa, alla data di presentazione della domanda, tra i diciotto ed i trentacinque anni".

Alla luce di tali definizioni per avere diritto alle maggiorazioni i soggetti proponenti devono essere "in modo alternativo" imprese femminili o imprese giovanili.

Da ciò ne consegue che, a titolo meramente esemplificativo, nel caso proposto si potrebbe parlare di: i) impresa femminile, se su 3 soci almeno 2 sono donne e detengono la maggioranza del capitale, alternativamente, ii) impresa giovanile, se su 3 soci almeno 2 sono giovani e detengono la maggioranza del capitale.

D: Cosa si intende per possesso del "rating di legalità"?

R: Si intende il possesso da parte delle imprese proponenti, alla data di presentazione della domanda, del [rating di legalità](#).

D: Le reti d'impresa possono essere destinatarie delle agevolazioni?

R: La Rete d'impresa non è un soggetto agevolabile in quanto non è identificabile come una società.

D: E' possibile presentare un progetto come Associazione?

R: Ai sensi del Titolo III non è possibile. Tale forma giuridica, se in possesso del requisito di ONLUS, è compatibile con il [Titolo IV](#).

D: Può esistere un'eventuale conflitto se venisse presentato un progetto come nuova impresa ai sensi del Titolo II da soggetti fisici che sono soci o occupano cariche sociali di governo anche in un'altra impresa che presenta istanza per il Titolo III?

R: In questo caso, una volta verificata la legittimità imprenditoriale delle due operazioni, si applicherà, sempre che venga soddisfatto il requisito della PMI, il principio comunitario di "Impresa unica" essendo le due società proponenti configurabili quali imprese "collegate" per il tramite di persone fisiche. Di

conseguenza, il contributo "de minimis" si rivolgerà alle due società intese in modo unitario.

D: Imprese con sede legale e operativa in territori non ammissibili possono presentare domanda per realizzare un progetto di investimento in uno dei territori ammissibili?

R: Sì, possono presentare, sempre considerando gli ambiti settoriali di attività ed i codici ATECO ammissibili.

B. Cosa (programmi ammissibili)

D: Per poter presentare domanda di agevolazione è necessario che la società abbia già una sede operativa nelle aree di intervento?

R: È necessario che il progetto di investimento previsto sia localizzato in uno dei Comuni rientranti nelle aree di delimitazione dell'attrattore, così come indicato nello specifico Allegato 1 sezione A del [Decreto MIBACT 11 maggio 2016](#).

D: Quali sono i settori ammissibili alle agevolazioni?

R: I settori ammissibili sono quelli relativi all'industria culturale, turistica e manifatturiera, i cui Codici ATECO sono elencati nell'Allegato III del [Decreto MIBACT 11 maggio 2016](#).

D: Cosa deve intendersi esattamente quando nel DM MIBACT si fa riferimento a progetti che rientrino in una o più di queste 3 aree?

- i. Fruizione turistica e culturale degli ambiti territoriali di riferimento degli attrattori;**
- ii. Promozione e comunicazione per la valorizzazione delle risorse culturali;**
- iii. Recupero e valorizzazione di produzioni locali di beni e servizi.**

R: La rispondenza del programma di investimento con una o più delle tre aree di intervento citate va effettuata, preliminarmente, verificando:

- La ricomprensione dell'attività prevista all'interno di uno dei codici ATECO elencati;

- La localizzazione all'interno dei Comuni elencati all'Allegato 1 – sez. A del Decreto MIBACT

Successivamente, sarà necessario declinare, in dettaglio, l'attività prevista coerentemente con i **Criteri per la selezione delle operazioni – Asse II del PON "Cultura e Sviluppo – FESR 2014 – 2020" – Azione 3.b.1.a – A4 Ambito applicativo di riferimento (Allegato 5 al [Decreto MIBACT](#))**.

Si ricorda che l'obiettivo dell'incentivo è di *dare "supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio anche attraverso l'integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo e delle filiere dei prodotti tradizionali e tipici"*.

D: Le proiezioni economico-finanziarie riportate nel Piano d'Impresa devono riferirsi alla nuova attività ed a quella già esistente o solo limitarsi alla nuova?

R: Le proiezioni devono riferirsi all'intera attività aziendale comprensiva, pertanto, di quella originaria e quella da avviare.

C. Quanto (spese ammissibili e intensità delle agevolazioni)

D: Che tipo di agevolazioni finanziarie prevede il Decreto 11 maggio 2016 per lo sviluppo delle imprese nell'industria culturale, turistica e manifatturiera – Titolo III?

R: Prevede un finanziamento agevolato a tasso a zero, in misura massima pari al 60% delle spese ammesse. La restituzione deve avvenire in massimo 8 anni, a cui si aggiunge un periodo di preammortamento di 1 anno, oltre ad un contributo a fondo perduto in misura massima del 20% delle spese ammesse.

ESEMPIO 1

Importo programma di investimento ammesso	€ 100.000
Copertura agevolativa complessiva € 80.000, di cui:	
Fondo Perduto	€ 20.000
Finanziamento Agevolato	€ 60.000

D: cosa si intende per agevolazione elevabile?

R: Nel caso in cui la società proponente, al momento della presentazione della domanda, sia una "impresa femminile" o una "impresa giovanile" o sia in possesso del "rating di legalità" è prevista una premialità massima complessiva di 10 punti percentuali, in particolare il finanziamento agevolato è elevabile al 65% ed il contributo a fondo perduto è elevabile al 25%.

ESEMPIO 2

Importo programma di investimento ammesso	€ 100.000
Copertura agevolativa complessiva € 90.000, di cui	
Fondo Perduto	€ 25.000
Finanziamento Agevolato	€ 65.000

D: Cosa si intende per apporto dei mezzi propri?

R: Si intende capitale proprio (aumento di capitale sociale, versamento in c/futuro aumento, finanziamento soci infruttifero) e/o finanziamento bancario a medio/lungo termine.

D: Cosa si intende per procedura "a sportello"?

R: Per procedura a sportello si intende che non ci sono scadenze per la presentazione delle domande di finanziamento, per cui le imprese potranno presentare domanda fino ad esaurimento fondi e conseguente comunicazione di chiusura dello sportello.

D: Perché nel Decreto MIBACT e nella Direttiva operativa si parla solo di Contratto di finanziamento senza fare accenno ad un corrispondente contratto per il fondo perduto?

R: il Contratto di finanziamento, in senso generale, comprende sia il finanziamento agevolato che il contributo a fondo perduto.

D: Nel caso in cui l'impresa proponente abbia già percepito aiuti ai sensi del "de minimis" per importi inferiori € 200.000, come vengono calcolati i contributi?

R: I contributi afferenti il fondo perduto ed il finanziamento agevolato saranno concessi fino a concorrenza dell'importo di 200.000 euro, calcolati secondo il Regolamento UE n. 1407/2013 del 12 dicembre 2013.

D: Nel criterio di valutazione e.3, dell'Allegato 2 alla [Direttiva Operativa n.55](#), il punteggio ottenuto deriva dal rapporto tra la somma dei mezzi propri ed i debiti a medio lungo termine sul totale degli investimenti e delle spese indicati in domanda. Ciò significa che il contributo a fondo perduto è escluso dal calcolo?

R: No. Il contributo a fondo perduto e il finanziamento agevolato devono essere sommati, rispettivamente, ai mezzi propri e ai debiti a medio lungo termine.

D: Le spese di gestione di quale forma agevolativa fruiscono?

R: le spese relative alla gestione possono fruire esclusivamente di un finanziamento agevolato, a tasso zero. Il totale dei contributi concessi su tali spese non può superare il 20% del totale delle agevolazioni.

D: In quale misura massima possono essere presentati i costi di gestione per il Titolo II e Titolo III?

R: I costi di gestione sono ammissibili nella misura massima del 20% dell'importo del programma di spesa presentato, comprensivo delle spese per investimenti e gestione.

D: È possibile assumere, e dunque inserire tra i costi di personale, i soci o familiari dei soci?

R: Sì a condizione che vengano rispettate le previsioni di legge in ambito di diritto del lavoro nonché le prescrizioni di qualificazione professionale previste dal [Decreto MIBACT](#).

D: Le spese previste dal programma presentato di cui all'art 14 comma 1 del Decreto MIBACT 11/5/2016 sono da intendersi comprensive dei costi di gestione?

R: Sì.

D: Le spese ammissibili comprendono l'IVA?

R: No, l'Iva non è ammissibile alle agevolazioni.

D: In quanto tempo si possono realizzare gli investimenti?

R: Entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento. Può essere richiesta una sola proroga per un massimo di 6 mesi. Si ricorda che sono ammissibili solo le spese di investimento sostenute successivamente alla presentazione della domanda.

D: Quale è la decorrenza delle spese di gestione ai fini dell'ammissibilità?

R: Sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda, ed entro e non oltre 6 mesi dal completamento dell'investimento.

D: Per quali beni va prodotta la perizia giurata rilasciata da un tecnico abilitato?

R: Per ogni spesa (programmi informatici, brevetti, licenze, marchi, certificazioni, *know how* e conoscenze tecniche) che non sia di natura prettamente "commerciale". La perizia deve fornire una descrizione relativa alle specificità, alle particolarità

tecniche della spesa prevista rispetto al ciclo produttivo. Il tecnico, iscritto all'ordine di riferimento specifico e non necessariamente di estrazione accademica, deve possedere le competenze tecniche adeguate per poter espletare l'attività richiesta.

D: Sono ammissibili le spese di investimento rivolte alla realizzazione di impianti di climatizzazione/idrici/illuminazione?

R: In linea di principio la risposta è negativa perché assimilabili alle "Opere murarie", non ammissibili secondo le norme previste in materia. Tuttavia qualora si riscontri nell'impianto in oggetto, in maniera chiara ed incontrovertibile, una connessione tecnico-funzionale alla attività produttiva "tipica" prevista allora lo stesso potrebbe configurarsi quale "specifico", secondo la definizione del Principio contabile n. 16 dell'OIC (Organismo Italiano di Contabilità) e risultare, pertanto, agevolabile. A titolo meramente esemplificativo, da valutare in sede istruttoria ed attuativa caso per caso, potrebbero rientrare in detta fattispecie: l'impianto di areazione/climatizzazione in un mobilificio, l'impianto di climatizzazione/idrico per una SPA, l'impianto fotovoltaico/solare per una struttura ricettiva, l'impianto di illuminazione per la valorizzazione delle opere in un museo che si caratterizza per aperture notturne, etc.

Per completezza operativa si riportano, sotto, le declinazioni delle voci "Opere murarie" e "Impianti generali", non ammissibili secondo la normativa vigente, predisposte ancora sulla base del suddetto Principio contabile OIC:

Opere murarie:

- Terreni (ad esempio: pertinenze fondiari degli stabilimenti, terreni su cui insistono i fabbricati, fondi e terreni agricoli, moli, ormeggi e banchine, cave, terreni estrattivi e minerari, sorgenti);
- Fabbricati industriali (ad esempio: fabbricati e stabilimenti con destinazione industriale, opere idrauliche fisse, silos, piazzali e recinzioni, autorimesse, officine, oleodotti, opere di urbanizzazione, fabbricati ad uso amministrativo, commerciale, uffici, negozi, esposizioni, magazzini ed altre opere murarie)
- Fabbricati civili, che si riferiscono ad immobilizzazioni materiali che non sono strumentali per l'attività della società ma che rappresentano un investimento di mezzi finanziari oppure sono posseduti in ossequio a norme di carattere statutario o previsioni di legge (ad esempio: immobili ad uso abitativo civile termale, sportivo, balneare, terapeutico; collegi, colonie, asili nido, scuole materne)

edifici atti allo svolgimento di altre attività accessorie); accoglie inoltre immobili aventi carattere accessorio rispetto agli investimenti strumentali (ad esempio: villaggi residenziali ubicati in prossimità degli stabilimenti per l'abitazione del personale)

- Costruzioni leggere (ad esempio: tettoie, baracche, costruzioni precarie e simili).

Impianti generici

- Impianti non legati alla tipica attività della società (ad esempio: servizi riscaldamento e condizionamento, impianti di allarme).

Infine, si precisa che nei casi in cui gli immobili su cui insistono gli impianti agevolati sono in locazione/concessione è necessario che quest'ultima abbia durata residua non inferiore a 3 anni dalla data di ultimazione dell'investimento.

D: Sono ammissibili le spese di consulenza specialistica per la costituzione della società e/o per la predisposizione del Piano d'impresa e/o per la preparazione/presentazione della domanda di agevolazione?

R: Non sono ammissibili.

D: Sono ammissibili alle agevolazioni beni il cui costo unitario (netto iva) è inferiore a 500 euro?

R: No, ma - ferma restando l'inammissibilità di spese inferiori a 500,00 euro per beni singolo - è ammessa la spesa riferita in fattura a più beni singolarmente di importo inferiore, purché appartengano alla medesima categoria e assolvano alla medesima funzione, come di seguito riportato in stralcio:

L'Amministrazione finanziaria ha precisato il concetto di beni singoli. Tali beni devono essere suscettibili di singola autonoma utilizzazione. Questo orientamento è stato confermato anche dalla decisione della Commissione Tributaria Centrale del 13.06.1983, n. 1763. Sulla base della pratica, la dottrina ha individuato quattro diverse categorie di beni:

1. Beni singoli – costituiti da beni che sono suscettibili di una autonoma utilizzazione senza l'uso di altri beni;

2. Beni plurimi eterogenei - costituiti da beni singoli sussidiari o accessori ad altri beni. Ad esempio, nel caso di un'impresa che deve effettuare l'arredamento del proprio ufficio (sedie, scrivanie, armadi, ecc.), si deve considerare come valore del bene strumentale quello dell'intero arredamento e non del singolo bene acquistato;

3. Beni plurimi identici - costituiti da beni singoli suscettibili di autonoma utilizzazione che vengono acquistati in due o più esemplari identici ed aventi la medesima funzione nell'impresa; anche se genericamente occorre individuare il costo per ogni singolo bene, si ritiene che occorra fare delle considerazioni. Esempio: acquisto di una serie di piatti in un ristorante. Trattasi di beni che fanno parte di un

complesso di beni costituenti un'entità indivisibile, strettamente collegati ai fini dell'utilizzazione nell'impresa; vanno quindi considerati globalmente anche se, in astratto, sono suscettibili di autonoma utilizzazione;

4. Beni composti – costituiti da una serie di beni che non sono suscettibili di autonoma utilizzazione, ma costituiscono una parte inscindibile o sono al servizio di un bene composto. (es. monitor, tastiera, mouse). Per i beni composti, mancando il requisito dell'autonoma utilizzazione, la verifica deve essere fatta con riguardo al bene composto nella sua unità e non con riguardo ai singoli componenti.

D: In un progetto che prevede anche l'acquisto di un software è possibile prevederne la realizzazione interna (con figure già esistenti e/o da assumere) o tutto deve essere commissionato all'esterno?

R: Non sono previste commesse interne pertanto il bene deve essere acquistato da terzi.

D: E' possibile l'acquisto di attrezzature nuove che vanno a sostituire quelle già esistenti tecnologicamente obsolete?

R: La norma non consente interventi di mera sostituzione. Qualsiasi azione volta all'ammodernamento tecnologico dell'impianto sarà comunque valutata in sede di verifica tecnica in occasione del SAL a saldo.

D: Sono ammissibili gli oggetti d'arte o di antiquariato strumentali all'attività di una pinacoteca acquistati da un soggetto privato?

R: Si sono ammissibili nella misura in cui, ferma restando l'autorizzazione dell'Autorità competente in caso di vincolo, sono accompagnati da: 1) apposito *Expertise* (certificato di autenticità); 2) fattura di acquisto, 3) perizia giurata da parte di terzi indipendenti.

D: I preventivi devono essere trasmessi?

R: La normativa non lo prevede.

Tuttavia le informazioni puntuali relative ai preventivi vanno puntualmente riportate nello specifico allegato tecnico da allegare alla domanda di agevolazione.

D. Come e Quando: (presentazione domanda)

D: Come si presenta la domanda?

R: Esclusivamente online, registrandosi nell'area riservata del sito di Invitalia. Una volta registrati, si compila direttamente la domanda online, si carica il piano di d'impresa completo e si allega la documentazione richiesta. Si ricorda che la domanda di agevolazione, unitamente a tutti gli allegati per cui è previsto, devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante della società.

D: Quando è possibile presentare domanda di agevolazione?

R: Lo sportello si è aperto il 15 settembre 2016 e rimarrà aperto fino ad esaurimento fondi.

D: Se la domanda è presentata da una società proponente con molti soci bisogna inserire i riferimenti di ogni socio?

R: No, nella compilazione del *format* di domanda, nel caso di proponenti con un numero di soci maggiore di 10, è sufficiente inserire i soci di maggioranza e/o quelli più significativi per il ruolo ricoperto. Il piano di impresa ed i relativi allegati devono invece riportare le necessarie informazioni e la documentazione richiesta per tutti i soci.

D: In quali casi è prevista la richiesta di integrazioni come riportato all'art. 3.3 della Direttiva operativa Mibact n. 55 del 20/07/2016?

R: nel caso in cui uno o più allegati alla domanda di agevolazione, di cui al punto 3.1 della [Direttiva operativa](#), risultino illeggibili, errati o incompleti.

D: E' possibile inviare documenti integrativi anche per posta ordinaria?

R: No. Tutte le comunicazioni inclusive di allegati tra l'Agenzia e il soggetto proponente devono avvenire esclusivamente via PEC. Anche nei casi in cui nella normativa si faccia menzione di "Comunicazioni scritte" tale operazione è da intendersi implicitamente "via PEC".

D: Quando deve essere dimostrata la copertura finanziaria complessiva del programma da realizzare?

R: La dimostrazione della effettiva disponibilità dei mezzi propri e/o di un finanziamento bancario dovrà essere fornita successivamente all'eventuale ammissione alle agevolazioni. Al momento della presentazione della domanda, il soggetto beneficiario deve dichiarare nel piano d'impresa le forme e le modalità di

copertura (IVA inclusa) delle spese di investimento da realizzare e delle spese di gestione richieste (prospetto fonti/impieghi).

D: Cosa comporta in termini di agevolazioni l'aver eventualmente percepito contributi sotto forma di "de minimis"?

R: Aver percepito contributi sotto forma di "de minimis" non impedisce la presentazione della domanda, purché le agevolazioni percepite nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari, a qualsiasi titolo e da qualsiasi Amministrazione pubblica o soggetto privato, siano inferiori a € 200.000.

Tuttavia gli importi eventualmente percepiti, nel corso degli ultimi tre esercizi finanziari, incideranno sui contributi percepibili relativamente alla domanda di agevolazione presentata, in quanto andranno a far cumulo al fine del raggiungimento del contributo massimo percepibile ai sensi della normativa de minimis.

E. Concessione ed erogazione delle agevolazioni

D: Come avviene l'erogazione delle agevolazioni?

R: L'erogazione del contributo sugli investimenti avviene dietro presentazione di massimo 4 stati avanzamento lavori (SAL), da presentarsi per via elettronica. Il SAL a saldo non può essere inferiore al 20% dei costi ammissibili e deve prevedere la rendicontazione dell'ultima quota parte di spesa relativa agli investimenti e dei costi di gestione complessivi, ove richiesti.

D: Come avviene l'erogazione del SAL a saldo?

R: L'erogazione del SAL a saldo è subordinata all'esito positivo di un monitoraggio tecnico ed amministrativo.

D: Cosa è previsto nei casi in cui il SAL a saldo risulta inferiore al 20%?

R: La Direttiva operativa n. 55 prevede, al punto 6.6, che il SAL a saldo non debba essere inferiore al 20% dei costi ammissibili da contratto. In forza di tale disposizione, eventuali "tagli" a seguito, ad esempio delle verifiche tecniche oppure riduzioni per risparmi di spesa, non impatteranno negativamente sull'agevolazione essendo il 20% calcolato sul dato ammissibile scaturente dal verbale di collaudo dell'investimento redatto in occasione del SAL a saldo.

D: Al momento della presentazione del SAL le spese devono essere quietanzate?

R: Con riferimento alle sole spese per investimenti, la società beneficiaria può optare, in maniera irrevocabile, tra la modalità "fatture d'acquisto quietanzate" e "fatture d'acquisto non quietanzate". La comunicazione di tale scelta va effettuata contestualmente alla presentazione del primo SAL.

In caso di "fatture quietanzate" i pagamenti devono essere effettuati tramite un conto corrente dedicato non in maniera esclusiva.

In caso di "fatture non quietanzate" i pagamenti devono essere effettuati tramite un conto corrente vincolato aperto c/o una Banca convenzionata.

D: Considerata l'obbligatorietà dell'emissione delle fatture elettroniche a partire dal 1° gennaio 2019, nei casi di impossibilità ad acquisire le stesse provviste di indicazione CUP e dicitura PON, l'indicazione del solo CUP può nella causale di pagamento essere sufficiente anche ai fini dell'obbligo di timbratura PON previsto dalla normativa di riferimento?

R: Al fine di assicurare il rispetto del divieto di doppio finanziamento di cui all'articolo 65, comma 11, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, si ribadisce quanto disciplinato nei "criteri per la determinazione dei costi e disposizione inerenti alle modalità di rendicontazione", ovvero che i titoli di spesa, con esclusione della documentazione contabile relativa al costo del personale, devono riportare l'indicazione del CUP del progetto agevolato, come indicato nel decreto di concessione delle agevolazioni, e la dizione "finanziamento a valere sul PON Cultura e Sviluppo 2014 - 2020 importo rendicontato €.....". In alternativa alla predetta modalità, il soggetto beneficiario può indicare i dati sopra riportati (CUP e la dizione ""finanziamento a valere sul PON Cultura e Sviluppo 2014 - 2020, importo rendicontato €.....") direttamente nelle causale dei pagamenti. In ogni caso le causali dei pagamenti devono contenere gli estremi dei titoli di spesa a cui si riferiscono. Tuttavia, nel caso di fatturazione elettronica, nei casi di oggettiva impossibilità ad acquisire i titoli di spesa comprensivi sia dell'indicazione del CUP che della dicitura PON, al fine di escludere il rischio di doppio finanziamento delle spese, si ritiene comunque sufficiente anche un'indicazione più sintetica, che contempri obbligatoriamente almeno la presenza del solo CUP nella fattura e/o nella causale del pagamento.

D. Se non mi è stato ancora attribuito il Codice Unico di Progetto (CUP) in che modo posso ottemperare agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari?

R. Per le sole spese di investimento sostenute nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda e la comunicazione del Codice Unico di Progetto (CUP) è possibile utilizzare l'identificativo della domanda di ammissione alle agevolazioni, ovvero il codice alfanumerico composto dalle lettere IC seguite da otto cifre, nonché esplicita indicazione della misura agevolativa (Cultura Crea). Tali riferimenti della domanda devono essere inseriti sia nei titoli di spesa sia nella causale dei relativi pagamenti.

D: Come e quando va presentata l'eventuale richiesta di erogazione delle spese di gestione?

R: La [Direttiva operativa n. 55](#) al punto 6.6 specifica che le spese di gestione vanno presentate **solo nel SAL a saldo**, unitamente all'ultima quota del SAL investimenti. Mentre al punto 6.8 la stessa Direttiva operativa specifica che il SAL a saldo va presentato non oltre sette mesi dalla data fissata dal contratto di finanziamento per la conclusione del programma di investimenti.

D: In sede di rendicontazione dei costi di gestione, operazione consentita solo in occasione del SAL a saldo, quali sono le modalità di presentazione dei "cedolini" delle buste paga coerenti con la normativa sulla privacy?

R: I Libri Unici del Lavoro (LUL), ossia i cedolini paga integrati con il dettaglio delle presenze dei lavoratori, relativi alle risorse e ai mesi rendicontati come costo del personale interno qualificato del soggetto beneficiario, dovranno essere trasmessi debitamente "cassati" dei dati sensibili, come definiti dall'art. 4 comma 1 lett. d) del D. Lgs. 196/2003 (Legge sulla privacy). Dovranno, inoltre, essere presentati unitamente alla dichiarazione prevista dalla normativa sul trattamento dei dati personali.

Laddove il beneficiario non possa provvedere alla preventiva cancellazione dei dati sensibili, è ammessa la trasmissione delle buste paga complete su cd protetto da password con una differente autocertificazione che attesti anche l'acquisizione della liberatoria da parte di ciascun dipendente o collaboratore rendicontato.

D: Si possono richiedere anticipazioni sulle agevolazioni?

R: Sì, il beneficiario può richiedere una prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione, fino ad un massimo del 40% delle agevolazioni a fondo perduto se risponde ai seguenti requisiti:

- Opzione della realizzazione di investimenti con fatture quietanzate,
- Richiesta di anticipo entro 4 mesi dalla sottoscrizione del contratto di finanziamento,
- Contemporanea presentazione di idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa, di pari importo a favore di Invitalia, al momento della richiesta di anticipo. La fideiussione dovrà essere predisposta sulla base della modulistica che sarà resa disponibile sul sito www.invitalia.it.

D: In caso di richiesta di anticipazione, previo rilascio di adeguata garanzia bancaria o assicurativa, quando è previsto lo "svincolo" di quest'ultima?

R: Lo svincolo sarà graduale e coerente con il recupero dell'anticipazione dei SAL erogati.

D: Qual è il meccanismo di recupero dell'anticipazione del 40% sugli altri SAL?

R: Il recupero dell'anticipazione sul primo SAL viene spalmato proporzionalmente sui SAL previsti dal piano.

D: Cosa significa pagare con conto corrente bancario dedicato, anche non in via esclusiva?

R: Il soggetto beneficiario deve utilizzare un solo conto corrente bancario per i pagamenti relativi al programma di investimenti oggetto delle agevolazioni. Questo conto corrente potrà essere, tuttavia, utilizzato anche per altre operazioni legate alla gestione aziendale (cd "utilizzo in via non esclusiva").

D: In quali casi è prevista la decadenza della domanda di agevolazioni?

R: Il soggetto gestore procede alla formalizzazione della decadenza della domanda nei seguenti casi:

- Se la domanda non è firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente ai sensi dell'art. 2.5 della [Direttiva operativa Mibact n. 55](#) del 20/07/2016 ovvero non risulta trasmessa
- Se non sono presenti tutti i documenti elencati al punto 3.1 (lettere a, b, c, d) della Direttiva operativa. Laddove esplicitamente previsto, un documento è considerato, altresì assente, se non è stato presentato con firma digitale del legale rappresentante
- La domanda decade, inoltre, ai sensi dell'art. 3.3 della Direttiva operativa, qualora l'eventuale richiesta di integrazioni non venga evasa, tramite PEC, nel termine massimo di 10 giorni.

F. Dove: (applicabilità territoriale del decreto)

D: Quali sono i territori agevolabili?

R: Si applica nei Comuni delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia inseriti nell'elenco delle aree di attrazione culturale, così come elencati nell'Allegato 1 sezione A del [Decreto MIBACT 11 maggio 2016](#).

D: I Comuni di localizzazione dell'attrattore rientrano sempre e comunque nella delimitazione dell'area di attrazione culturale?

R: Sì.

G. Varie

D: Cosa si intende per "Attrattori"?

R: Gli attrattori sono tutti quei beni capaci di attrarre flussi di visitatori e turisti quali musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, parchi e giardini storici ubicati nelle Regioni. Il [Decreto](#), nell'Allegato 1 sezione A, indica l'elenco degli attrattori considerati strategici in cui concentrare le azioni di valorizzazione del patrimonio culturale e naturale.